



Comune di Magnago

CITTA' METROPOLITANA DI MI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.65 IN DATA 18/12/2018 OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE

L'anno duemiladiciotto addi diciotto del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si sono riuniti in seduta i Consiglieri Comunali

All'Appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. PICCO CARLA - Presidente	Sì
2. SCAMPINI ANDREA - Assessore	Sì
3. GRASSI DANIELA - Assessore	Sì
4. LOFANO ANGELO - Assessore	Sì
5. ROGORA MASSIMO - Consigliere	Sì
6. PARIANI DAVIDE - Consigliere	No
7. DE BERNARDI ROBERTA - Consigliere	Sì
8. MARTA GIANLUCA - Consigliere	Sì
9. ZIPRANDI LORENA - Consigliere	Sì
10. BONINI PAOLO - Consigliere	No
11. TAVELLA ROCCO - Consigliere	No
12. BRUNINI EMANUELE - Consigliere	Sì
13. CERIOTTI MARIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	4

E' presente l'Assessore Esterno – Fabio Alfano

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra PICCO CARLA, nella sua qualità di Sindaco-Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. N. 65 DEL 18/12/2018

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE AL 31.12.2017, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL TESTO UNICO SOCIETA' PARTECIPATE

Il Sindaco Sig.ra Carla Picco;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Rilevato che la norma di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle Aziende Speciali e degli altri organismi partecipati ma esclusivamente nei confronti delle società;

Dato atto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Evidenziato che questo Ente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

- CAP Holding – partecipazione diretta
- AMGA Spa – partecipazione diretta
- ACCAM Spa – partecipazione diretta
- Euro.PA Service Srl – partecipazione diretta
- Euroimpresa Legnano – partecipazione diretta
- EESCO Srl – partecipazione diretta;
- Aemme Linea Distribuzione - partecipazione indiretta
- Aemme Linea Ambiente - partecipazione indiretta
- AMGA Sport SSD - partecipazione indiretta
- Euroimmobiliare Legnano - partecipazione indiretta

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e, precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.”;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P, come rinnovato dal Decreto Delegato 16/6/2017, n. 100, le Amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente – entro il 31 dicembre di ogni anno – “una analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del T.U.S.P.;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2. T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che, è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Magnago e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del T.U.S.P, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Evidenziato che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del TU, questo Ente ha provveduto con provvedimento del Consiglio Comunale n. 36 del 28/09/2017 ad approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni in società pubbliche,
- che in tale piano si procedeva all'analisi delle partecipazioni dirette ed indirette del Comune assegnando alle stesse indirizzi per la loro razionalizzazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25/09/2018, si è preso atto dello stato delle azioni di razionalizzazione previste nel piano straordinario;

Considerato che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri, elaborando apposite schede predisposte sulla base delle Linee Guida emesse dal Ministero delle Finanze congiuntamente alla Corte dei Conti, per ciascuna partecipazione detenuta direttamente e per le partecipazioni indirette, affidatarie di servizio in *house providing*, di cui si mantiene il controllo tramite l'organismo di controllo analogo sulla holding; secondo quanto riportato nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel citato allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Considerato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussistono motivazioni per procedere ad alienazione di alcuna partecipazione, come meglio precisato nelle schede allegate al presente provvedimento;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dal competente ufficio comunale ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dallo stesso svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato al presente atto;

Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 19/02/2018 avente ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020 e approvazione Bilancio di previsione 2018/2020 e Piano Opere Pubbliche 2018/2020";

Vista la deliberazione C.C. n. 42 del 25/09/2018 ad oggetto: "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021";

PROPONE

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle partecipazioni al 31/12/2017 del Comune di Magnago, ex art. 20 D.Lgs. 175/16 e smi, così come evidenziato nelle schede allegate al presente atto;
2. Di evidenziare che, il piano di razionalizzazione 2018, prevede le seguenti attività per le società a partecipazione diretta:
 - Liquidazione societaria:
 - a) Euroimpresa Legnano Srl
 - b) EESCO Srl
 - Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - a) Cap Holding
 - b) AMGA Spa
 - c) Euro.PA Service Srl
 - d) ACCAM Spa
3. Di dare atto che per quanto concerne le seguenti società a partecipazione indiretta, si procede al mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione:
 - Aemme Linea Distribuzione
 - Aemme Linea Ambiente
 - AMGA Sport SSD
 - Euroimmobiliare Legnano
4. Di demandare al competente Ufficio partecipazioni societarie gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
 - la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;

- la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera del Sindaco ed i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili di servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione dell'Assessore Alfano;

Preso atto della dichiarazione di voto di astensione del Consigliere Brunini come da verbali in atti;

Preso atto degli interventi come da relata di discussione;

Votanti n. 9; voti favorevoli n.8; voti contrari n.0; astenuti n. 1 (Brunini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle partecipazioni al 31/12/2017 del Comune di Magnago, ex art. 20 D.Lgs. 175/16 e smi, così come evidenziato nelle schede allegate al presente atto;
2. Di evidenziare che, il piano di razionalizzazione 2018, prevede le seguenti attività per le società a partecipazione diretta:
 - Liquidazione societaria:
 - a) Euroimpresa Legnano Srl
 - b) EESCO Srl
 - Mantenimento senza interventi di razionalizzazione:
 - a) Cap Holding
 - b) AMGA Spa
 - c) Euro.PA Service Srl
 - d) ACCAM Spa
3. Di dare atto che per quanto concerne le seguenti società a partecipazione indiretta, si procede al mantenimento delle stesse senza interventi di razionalizzazione:
 - Aemme Linea Distribuzione
 - Aemme Linea Ambiente
 - AMGA Sport SSD
 - Euroimmobiliare Legnano

4. Di demandare al competente Ufficio partecipazioni societarie gli adempimenti di conseguenza, fra cui:
- la trasmissione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
 - la comunicazione dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 17, D.L. 90/2014 e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - la trasmissione di copia del presente provvedimento alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0; astenuti n. 1 (Brunini) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente provvedimento al fine di rispettare i termini previsti dalla norma.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco/Presidente
Picco Carla

Il Segretario Comunale
Monolo Angelo

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i

ESECUTIVITA'

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

esecutiva dopo 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)